

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 Del 16-01-2017

COPIA

Oggetto: Approvazione Programma Triennale fabbisogno personale 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 11:50, nella Casa Comunale Convocata dal Sindaco con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori

Artizzu Danilo	Sindaco	P
Boi Tullio	Vice sindaco	A
Ballicu Ernesto	Assessore	P
Spissu Claudia	Assessore	P
Putzu Marco	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale D.ssa Copersino Serena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

Richiamato l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma

1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 16.01.2017 l'Ente ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica, dando contestualmente atto dell'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero del personale;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Richiamati, in particolare, i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Richiamato, inoltre, il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, e segnatamente:

- l'articolo 3, comma 5, il quale testualmente recita: *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ...Omissis... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. ...Omissis... Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo;*
- l'articolo 3, comma 5 bis, che aggiunge il comma 557-quater all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del seguente tenore: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";*
- l'articolo 3, comma 6, il quale testualmente recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";*
- l'articolo 3, comma 5-quater ove si prevede che *"fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";*

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ove si prevede che *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";*

Visto, inoltre, l'art. 16, comma 1bis, del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016 che ha modificato l'art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 introducendo la previsione secondo la quale *"Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti";*

Dato atto che questa Amministrazione conta, alla data del 31.12.2016, un numero di abitanti pari a 1990 con una dotazione organica effettiva che vede n. 16 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente;

Atteso che il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo. (Deliberazione Corte dei Conti n.25 /SEZAUT/2014/QMIG);

Vista l'attestazione del responsabile del servizio finanziario con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale relative al triennio 2011-2013 e quantificato in € 490.107,03 il limite di spesa di personale per l'anno 2017;

Precisato che con l'abrogazione del comma 557, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 296/2006 ad opera dell'art. 16 nel DL n. 113/2016 "Misure urgenti per gli enti locali ed il territorio" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 24 giugno 2016 è stato superato il vincolo per cui le amministrazioni locali e regionali devono ridurre la incidenza della spesa del personale su quella corrente;

Rilevato che questo Ente non ha alcuna capacità assunzionale per il 2017 in quanto nel 2016 non si sono avute cessazioni;

Evidenziato, tuttavia, che l'art. 3 del d.l. 90/2014 aveva previsto la possibilità di utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente e che tale disposizione, non è stata abrogata o disapplicata, quindi sopravvive in una lettura letterale e sistematica delle norme;

Tenuto conto, inoltre, che la Deliberazione n. 28/2015 della Sezione Autonomie ha stabilito che il triennio della capacità assunzionale è un triennio dinamico, da calcolare a ritroso rispetto all'anno delle previste assunzioni;

Dato atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Preso atto, pertanto, che è consentito l'utilizzo della facoltà assunzionali relative al triennio 2016-2014 con riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente a ciascuno dei suddetti anni;

Riscontrato che negli anni 2013, 2014 e 2015 si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 20.885,00, come risulta dal seguente prospetto:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		oneri diretti annui
	data	motivazione	
Collaboratore tecnico	31.07.2013	Collocamento a riposo	Euro 20.885,00
Totale			Euro 20.855,00

Vista la deliberazione di G.C. n. 59 del 27.06.2013 "Fabbisogno del personale esercizio 2013 e triennio 2013/2015" con la quale si stabiliva di procedere ad incremento orario del contratto di lavoro di un dipendente assunto a tempo indeterminato, con rapporto part-time di 18 ore settimanali;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 321 del 30.09.2013 si procedeva alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente Licciardi Giorgia (da part-time al 50% a part-time al 80%), con decorrenza dal 1° ottobre 2013;

Rilevato che la suddetta variazione oraria non integra trasformazione a tempo pieno e, dunque, non è considerabile "nuova assunzione" (ex multis, SRC Lombardia n. 462/2012/PAR);

Rilevato che:

- le facoltà assunzionali disponibili per l'anno 2017 sono le seguenti:

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile	Utilizzabile dal
Cessazioni anno 2016	0	25%	2017

- le facoltà assunzionali disponibili per l'anno 2017 relative all'utilizzo dei resti del triennio 2014-2016 sono le seguenti:

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile	Utilizzabile dal
Cessazioni anno 2013	Euro 20.885,00	60%	2014
Cessazioni anno 2014	-	60%	2015
Cessazioni anno 2015	-	25%	2016

Vista, da ultimo, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) la quale prevede all'art. 1:

- comma 475, lett. e), che, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";
- comma 479, lett. d), che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473 "*per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria trasmessa con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.03.2016 ed lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 è improntato al medesimo risultato;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2016 è stata inferiore alla spesa dell'anno 2015 e a quella media del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);
- ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018, il rendiconto di gestione 2016, il bilancio consolidato ed ha provveduto all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del DL 113/2016).

Richiamato l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso che sulla base delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

non si intende programmare nel triennio 2017-2019 nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Riscontrato che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, da parte del Segretario comunale nella qualità di Responsabile del Personale;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019** che non prevede nuove assunzioni;
2. di dare atto che la stessa rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 16.01.2017 e i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Artizzu Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Copersino Serena

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 16-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Copersino Serena

Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 16-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Mura Maria Daniela

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.siurgusdonigala.ca.it - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dal 23-01-2017 al 07-02-2017 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari.

Li 23-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Copersino Serena

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 23-01-2017

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Boi